

Convenuto: Successione Karsten Eigil Rasmussen

Dispositivo

- 1) Il principio generale della non discriminazione in ragione dell'età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un'indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell'ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.
- 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un'applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell'età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall'applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell'Unione possono rimettere in discussione tale obbligo.

⁽¹⁾ GU C 421 del 24.11.2014.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Johannes Evert Antonius Massar/DAS
Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV**

(Causa C-460/14) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4,
paragrafo 1 — Libera scelta dell'avvocato da parte dell'assicurato — Procedimento giudiziario o
amministrativo — Nozione — Autorizzazione concessa da un ente pubblico ad un datore di lavoro per la
risoluzione di un contratto di lavoro)**

(2016/C 211/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Johannes Evert Antonius Massar

Convenuto: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento amministrativo», di cui alla menzionata disposizione, comprende un procedimento al termine del quale un ente pubblico autorizza il datore di lavoro a procedere al licenziamento del dipendente, assicurato per la tutela giudiziaria.

⁽¹⁾ GU C 448 del 15.12.2014.